



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO**

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Donatella Casablanca	Presidente
Dott. Eliana Romeo	Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente	Consigliere rel.

all'udienza del 18/06/2024

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **3808/2021**:

tra

RISTORAZIONI ITALIANE SRL, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PERRI
NATALE

Appellante

contro

INPS, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. SCARLATO PAOLA

Appellato

alla data odierna ha pronunciato la presente

SENTENZA

con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di
consiglio

OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione
di giudice del lavoro, n. 6902 del 2021

CONCLUSIONI: come da scritti in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO



Con ricorso ex art. 414 cpc la RISTORAZIONI ITALIANE SRL ha convenuto in giudizio l'INPS al fine di ottenere – previo accertamento della regolarità contributiva della società ai sensi del D.M. 30.1.2015 – la dichiarazione di nullità/illegittimità del DURC interno prot. INPS 13634139 del 7.1.2019 definito con esito negativo/irregolare e, conseguentemente, di nullità/illegittimità delle note di rettifica emesse sulla base del medesimo DURC, la revoca delle suddette note e l'accertamento della non debenza della somma complessivamente portata dalle medesime note di rettifica, per addebito ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/06, pari a complessivi € 31.936,13.

Ha dedotto la società nel ricorso introduttivo che con DURC del 7.1.2019 l'INPS aveva comunicato di avere rilevato alcune irregolarità per: “denuncia non presentata” Uniemens n. 04/2017, inadempienza aperta 201511 con sanzione per euro 14,00 e addebito di pagamento con Cartella dell'Agenzia delle Entrate n. 181446/2018 per euro 3.326,14; che l'INPS aveva revocato la sanzione di € 14,00 e che, quanto alla cartella di pagamento, la stessa aveva presentato istanza di dilazione all'Agenzia delle Entrate, accolta con istanza di rateizzazione; che il modello UniEmens (per il quale non risultavano regolarità, essendo stati i versamenti contributivi già evasi in data 16.5.2017) non veniva inoltrato, in attesa di un appuntamento chiarificatore con l'INPS richiesto dal consulente del lavoro della società, che veniva fissato per il 19.2.2019; che solo dopo l'espletamento dell'appuntamento la società apprendeva che il DURC sarebbe rimasto ancora negativo e provvedeva, quindi, in data 20.2.2019 a trasmettere l'Uniemens 4/2017; che nonostante fossero in corso le interlocuzioni con l'INPS e si attendesse l'appuntamento (richiesto nei 15 giorni di tempo utile per regolarizzare la posizione e nei 30 giorni per l'invio dell'Uniemens) l'INPS in data 13.2.2019 emetteva le note di rettifica ivi indicate, mediante le quali richiedeva il pagamento di tutti gli sgravi contributivi goduti e disconosciuti da ottobre 2016 ad agosto 2018, per complessivi € 31.936,13; che il comportamento dell'Istituto era pretestuoso e non supportato da riferimenti normativi, tenuto conto della regolarità contributiva della società e del mero carattere formale/materiale dell'errore, dovuto all'avvicendamento dei consulenti della società nel mese di maggio del 2017, che aveva comportato il mancato invio della denuncia 4/2017, pur essendo stati i contributi pagati a mezzo F24; che, in ogni caso, il provvedimento adottato sarebbe stato proporzionato se riferito al solo periodo di rilevanza dell'omissione (maggio 2017) e non ad un intero biennio.

Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso.

Ha rilevato il primo giudice che la legge n. 296 del 1996 ha subordinato la possibilità delle aziende di usufruire delle agevolazioni contributive al rispetto della regolarità contributiva attestata dal DURC, così come previsto dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della medesima legge; che l'art. 4 del D.L. n. 34 del 2014, convertito in L. n. 78 del 2014, ha disciplinato il procedimento di formazione del DURC, che avviene con



modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale, rimandando ad un successivo decreto interministeriale la definizione dei requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità di verifica; che in attuazione di tale previsione normativa è stato emanato il DM 30.1.2015 e che, nel caso di specie, il mancato rilascio del DURC regolare da parte dell'INPS era derivato dall'applicazione della suddetta normativa e, in particolare, dell'art. 4 del decreto 30.1.2015, tenuto conto che la società aveva ommesso di trasmettere tempestivamente all'INPS il modello Uniemens relativo al mese di aprile 2017, e ciò nonostante l'invito a regolarizzare del 7.1.2019, in cui veniva espressamente inviata all'adempimento (da effettuare entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'invito e, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta del DURC on line) e nonostante che l'Istituto avesse comunicato il 15.1.2019, con comunicazione bidirezionale, che la società avrebbe dovuto provvedere, come da invito a regolarizzare, all'invio del flusso relativo al mese di aprile 2017; che, infine, infondato era l'assunto del ricorrente, secondo il quale la revoca delle agevolazioni dovesse essere limitata al solo mese in relazione al quale si era verificata l'omissione ed a quello successivo, tenuto conto del dettato normativo di cui all'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/06, che non prevede alcuna limitazione al recupero dei benefici derivanti dal mancato rilascio del DURC.

Avverso la sentenza ha proposto appello la società soccombente per i seguenti motivi:

- Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 1, commi 1175 e 1176 della L. n. 296 del 2006 e dell'art. 4 del D.L. n. 34/2014, convertito nella L. n. 78/2014, non risultando che tra i requisiti richiesti vi sia quello del corretto e tempestivo invio della comunicazione UniEmens, mentre costituisce fatto pacifico che la società è in regola con gli obblighi contributivi;
- Erroneità della motivazione, che ha fatto riferimento – alle pagine 5 e 6 - a parti e fatti relativi ad altra pronuncia;
- Violazione dell'art. 1 della L. n. 689 del 1981 e del principio di tassatività delle sanzioni amministrative, avendo il primo giudice ritenuto che il dettato dall'art. 1, comma 1175, della L. n. 296 del 2006 preveda il potere dell'Istituto di revocare senza limiti il beneficio contributivo prima goduto;
- Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa.

Si è costituito l'INPS chiedendo il rigetto del gravame.

Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.

L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono.

Con il primo motivo di censura lamenta l'appellante l'erronea interpretazione dell'art. 1, commi 1175 e 1176 della L. n. 296 del 2006 e dell'art. 4 del DM 30.1.2015, non



risultando che tra i requisiti richiesti ai fini della revoca delle agevolazioni contributive vi sia quello del corretto e tempestivo invio della comunicazione UniEmens.

La censura è priva di pregio, tenuto conto delle previsioni della normativa applicabile alla fattispecie in esame.

Recitano, invero, i commi 1775 e 1776 dell'art. 1 della L. n. 296 del 2006 che:

1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i **benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.

Dispone, altresì, l'art. 4 del D.L. n. 34/2014, convertito in L. 78/2014:

“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro



per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:

a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell'impresa;
b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione presso gli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed è eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

....."

Recita, poi, l'art. 4 del DM del 30.1.2015, recante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"(ed emanato in attuazione dell'art. 4 sopracitato) che:

1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, **l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare** con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. **L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1.** L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità'.



Chiaramente, quindi, l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296 del 2006 subordina la fruizione dei benefici contributivi (quali quelli oggetto delle note di rettifica oggetto di causa) al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, oltre che all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

E, nel caso di specie, è pacifico che il rilascio del DURC in favore della odierna società appellante abbia avuto esito negativo (v. doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), con conseguente legittima revoca, da parte dell'INPS, degli sgravi contributivi usufruiti nel periodo 10/2016 – 8/2018.

Né può sostenersi – secondo l'assunto della odierna società appellante – che il mancato invio in via telematica dell'UnieEmens (già DM/10) non rileva ai fini del rilascio del DURC, trattandosi di adempimento di natura formale ed avendo la società adempiuto al versamento dei relativi contributi, tenuto conto che l'omesso invio del suddetto modello di denuncia contributiva costituisce comunque un adempimento alla normativa in materia, che impedisce all'Istituto – per come da questo chiarito nei propri scritti - di verificare se quanto effettivamente versato a titolo di contributi corrisponde a quanto denunciato e se, quindi, sussiste o meno la regolarità contributiva; gli adempimenti riguardanti la regolarità delle denunce rientrano, infatti, tra gli obblighi relativi al pagamento della contribuzione, in quanto finzionali al versamento della stessa ed alla esatta verifica della correttezza dei versamenti effettuati.

L'INPS, peraltro, aveva invitato la RISTORAZIONI ITALIANE SRL, con comunicazione del 7.1.2019, a regolarizzare le irregolarità ivi riscontrate (tra cui la denuncia non presentata relativa al periodo 4/2017) entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, laddove la società non aveva ottemperato a tale adempimento (peraltro non particolarmente gravoso, per come evidenziato dall'INPS), limitandosi a chiedere un appuntamento per chiarimenti (in data 21.1.2019, v. doc 5 fascicolo società), nonostante che l'Istituto avesse già informato l'azienda, con comunicazione bidirezionale del 15.1.2019 (v. doc. 4 INPS), che la stessa avrebbe dovuto adempiere all'invio del DM relativo al mese di aprile 2017 (oltre che alle ulteriori regolarizzazioni).

Solo in data 20.2.2019 – oltre il termine di 15/30 giorni di cui all'art. 4 del DM 30.1.2017 – la società inviava l'Uniemens 4/2017, evenienza che ha impedito, ai sensi dell'art. 4 del medesimo DM, il rilascio DURC e che, ai sensi dell'art. 1, comma 1175 della L. n. 296/06, ha consentito all'INPS di revocare i benefici contributivi precedentemente usufruiti dalla stessa.



Di nessun rilievo, poi, è quanto evidenziato dall'appellante relativamente alla circostanza che l'Istituto, a fronte di una richiesta di appuntamento avanzata dalla società, ha fissato lo stesso il 19.2.2019, colpevolmente oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 4 del DM in esame, tenuto conto che nell'invito del 7.1.2019 la società era stata invitata a regolarizzare entro il termine di 15 giorni previsto dall'art. 4 del DM 30.1.2015 e che il decorso di tale termine non viene in alcun modo interrotto (secondo l'assunto della società) dall'evenienza che il proprio consulente avesse preso un appuntamento presso l'Istituto.

Il primo motivo di gravame deve essere, quindi, respinto.

Quanto al secondo motivo di doglianza è sufficiente evidenziare che non sussiste la dedotta erroneità della motivazione della sentenza impugnata, per aver il Tribunale fatto riferimento a parti e fatti di altra pronuncia, tenuto conto che il primo giudice si è limitato, alle pagine 5 e 6 della sentenza, a riportare – tra virgolette - stralci della sentenza della Corte di cassazione n. 27107 del 2018, che si è espressa su un caso analogo.

Inammissibile, poi, in quanto formulata per la prima volta nell'atto di gravame è la doglianza con la quale l'appellante lamenta la violazione del principio di tassatività delle sanzioni amministrative, avendo il primo giudice ritenuto che il dettato dall'art. 1, comma 1175, della L. n. 296 del 2006 preveda il potere dell'Istituto di revocare senza limiti il beneficio contributivo in precedenza goduto.

Altresì inammissibile, infine, è l'ultimo motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta ancora la violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, in quanto nessuna censura è stata svolta nell'atto di gravame alla statuizione del primo giudice che ha ritenuto – sul punto - che l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296 del 2006 non prevede nessuna limitazione al recupero dei benefici contributivi derivanti dal mancato rilascio del DURC positivo.

L'appello, conclusivamente, deve essere respinto.

Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.

Deve darsi, infine, atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

-Rigetta l'appello;



-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00, oltre spese forfettarie al 15%;

-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Roma, 18/06/2024

Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente

Il Presidente
Donatella Casablanca

